

## REGOLAMENTO (CE) N. 1144/98 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1998

**recante modalità d'applicazione, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 kg, originari di alcuni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che i regolamenti (CE) n. 3066/95 e (CE) n. 1926/96 hanno previsto, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, l'apertura di un contingente tariffario di 178 000 animali vivi della specie bovina, di peso non superiore a 80 kg, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, e per i quali è concessa una riduzione dei dazi doganali dell'80 %; che è opportuno stabilire le misure di gestione per le importazioni di questi animali;

considerando che, in base all'esperienza finora acquisita, la limitazione delle importazioni rischia di provocare la presentazione di domande di importazione a fini speculativi; che, per garantire il corretto funzionamento delle misure previste, occorre quindi riservare la parte preponderante dei quantitativi disponibili agli importatori «tradizionali» di bovini; che talvolta errori amministrativi commessi dall'organismo regionale competente rischiano di limitare l'accesso degli operatori a questa parte del contingente; che occorre prevedere disposizioni per correggere eventuali pregiudizi;

considerando che, per evitare un eccessivo irrigidimento nelle relazioni commerciali nel settore, è tuttavia opportuno mettere una seconda quota del contingente a disposizione degli operatori che possono dimostrare la serietà della loro attività e che commercializzano quantitativi di una certa entità; che, al fine ed anche per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che un minimo di 100 capi sia stato esportato e/o importato dagli operatori interessati nel corso del 1997; che una partita di 100 animali rappresenta in linea di massima un carico normale e che l'esperienza ha dimostrato che la vendita o l'acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale e accettabile;

considerando che per controllare l'osservanza dei suddetti criteri è necessario che le domande di uno stesso operatore siano presentate nello stesso Stato membro presso il quale l'operatore è iscritto nel registro dell'IVA;

considerando che, per evitare operazioni speculative, occorre vietare l'accesso al contingente agli operatori che dal 1° giugno 1998 non svolgevano più alcuna attività nel settore delle carni bovine;

considerando che per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi fissati per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, è opportuno ripartire il rilascio dei titoli su diversi periodi dell'anno d'importazione;

considerando che è opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione; che a tal fine è necessario prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 <sup>(5)</sup>, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce la modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 759/98 <sup>(7)</sup>; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

<sup>(1)</sup> GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

<sup>(7)</sup> GU L 105 del 4. 4. 1998, pag. 7.